

Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione penale - Sentenza 6 maggio 2016 n. 641

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SENTENZA (Artt. 544 e seg c.p.p)

Con motivazione contestuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Barbara Pomponi alla pubblica udienza del 6 MAG. 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

Ca.En. n. (...) a Ascoli Piceno, Italia res. Ascoli Piceno via (...)

domic. dichiarato: Ascoli Piceno via (...)

IMPUTATO

artt. 81, 388/2 C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno:

- eludeva il provvedimento emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno datato 12.01.11 nell'ambito della procedura civile di separazione concernente l'affidamento condiviso dei minori, Al. e An., conviventi con la madre Ci.Ci., non rispettando reiteratamente i tempi e modi di frequentazione previsti:

- omettendo, il 05.11.13, di riconsegnarli alla madre nei tempi e modalità previsti e, nel contempo, con fare aggressivo iniziando a colpire con pugni e calci l'auto della stessa - non consenziente alla pretesa del padre di tenerli con sé - e, quindi, causando situazioni di turbamento nei minori che, nell'occasione, avevano assistito all'Intervento dei Carabinieri;

- prelevando, il 13.11.13, il minore An. da scuola, senza rispetto dei tempi e modalità previsti, e portandola con sé contro la volontà della madre;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio del 30.7.2014, Ca.En. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 388 comma 2 c.p., compiutamente descritto nel capo di imputazione.

Alla fissata udienza, assente l'imputato non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, superata la fase delle questioni preliminari, il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento e, ammessi i mezzi di prova rilevanti e pertinenti con l'oggetto dell'imputazione, rinviava per l'esame del teste indicato in lista dal pubblico ministero.

Nel corso dell'istruttoria era sentita la persona offesa Ci.Ci. L'imputato si sottoponeva ad esame. All'esito il Tribunale disponeva l'audizione, ex art. 507 c.p.p., del Brig. Fe.An., in servizio presso il NORM di Ascoli Piceno.

Quindi, all'odierna udienza, chiusa l'istruttoria dibattimentale, erano dichiarati utilizzabili gli atti allegati al fascicolo del dibattimento e quelli successivamente acquisiti; udite le conclusioni delle parti, il giudice emetteva sentenza di cui era data lettura in udienza.

Ritiene questo Giudice che l'imputato debba essere mandato assolto dall'accusa di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 comma 2 c.p.), così come prospettato dall'accusa, con la formula indicata in dispositivo.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputato e la parte offesa Ci.Ci. hanno contratto matrimonio in data 4.9.1999. Dall'unione sono nati Al. e An., nati nel 2002 e nel 2005. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 12.1.2011, omologava gli accordi di separazione consensuale fra l'odierno imputato e la persona offesa, che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento congiunto dei due figli minori con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di tenere i figli a settimane alterne sulla scorta di un calendario allegato all'accordo di separazione, ovvero, al di là del calendario già concordato fra le parti, previo accordo tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze scolastiche dei minori. Ferme restando le condizioni di cui sopra, in sede di separazione le parti stabilivano, inoltre, che, ove il padre avesse voluto tenere con sé i figli anche dopo le ore 21.00 era suo dovere accompagnare i minori a scuola l'indomani mattina.

Fatte queste necessarie premesse, è risultato dall'istruttoria dibattimentale che, in due occasioni, ossia il 5.11.2013 e il 13.11.2013, l'odierno prevenuto avrebbe violato le disposizioni concernenti gli accordi di separazione, segnatamente per la parte relativa all'affidamento dei minori.

Quanto al primo episodio, accaduto il 5.11.2013, la p.o. ha riferito in udienza (cf., trascrizioni verbale del 13.11.2015) che quel giorno il padre era andato a prendere i bambini 18.30 e avrebbe dovuto riportarli a casa alle 21.00, cosa che, in effetti, non faceva. La donna sentiva i figli a telefono, i quali l'avvisavano che il padre quella sera non li avrebbe riportati. Indi, la stessa si recava sotto l'abitazione dell'ex marito, chiedendo l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, che giungeva di lì a poco.

Il teste Fe.An., sentito all'udienza del 06.5.2016, ha riferito di essere intervenuto presso l'abitazione del Ca. in data 5.11.2013 su segnalazione della Centrale Operativa e di aver constatato la presenza della donna sotto l'abitazione. Preso contatti con la p.o., questa lamentava che il marito non voleva riconsegnarle i bambini, come previsto nell'atto di separazione. Dopo aver ascoltato la Ci., il Brig. Fe. si portava all'interno dell'abitazione del Ca., ove constatava che i bambini stavano guardando una partita di calcio ed erano tranquilli. Riferiva quanto sopra alla donna che, infine, acconsentiva a lasciare che i bambini trascorressero la notte con il padre.

Quanto all'episodio denunciato in data 13.11.2013, la p.o. in sede di esame ha riferito che l'imputato, pur dovendo tenere con sé i bambini dalle 18.30 alle 21.00, si era presentato in anticipo, alle 17.00 per l'esattezza, all'uscita di scuola e, nonostante l'opposizione verbale della madre, aveva comunque portato via il figlio minore.

L'imputato nel corso del suo esame non ha negato quanto dichiarato dalla persona offesa; tuttavia, lo stesso ha riferito che, riguardo al primo dei fatti accaduti, quella sera aveva avvisato la ex moglie che avrebbero fatto tardi in quanto alla tv c'era una partita di calcio e i bambini l'avrebbero guardata con il padre. Tuttavia la donna, incurante di ciò, si sarebbe presentata ugualmente sotto casa prima dell'orario previsto, pretendendo che i figli facessero ritorno a casa con lei. Quanto al secondo episodio, lo stesso riferiva di aver avvisato la madre dei suoi figli che sarebbe andato lui stesso a prendere i bambini all'uscita dalla scuola, anziché attendere.

Ricostruiti i fatti in questi termini, in punto di diritto, il Giudicante osserva.

Secondo una parte della giurisprudenza l'art. 388 c.p, tutela "l'autorità delle decisioni giudiziarie in sé e per sé". In questo senso assume rilevanza penale qualunque comportamento positivo o negativo che sia diretto ad ostacolare l'esecuzione di un provvedimento del giudice (v., tra le altre, Cass. sez. VI, 8 maggio 1996, n. 205078, Cass. sez. VI, 6 ottobre 1998, n. 211739). Altra parte della giurisprudenza, invece, non reputa sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato di cui si discute, la mera inottemperanza o un semplice rifiuto di eseguire il provvedimento giudiziale, ma occorre un comportamento, commissivo o omissivo, diretto a frustrare o a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale (v. Cass. sez. VI, 9 maggio 2001, n. 219973, Cass. sez. VI, 12 novembre 1998, n. 213909).

Si è, quindi, a lungo discusso se oggetto giuridico dei reati contemplati nell'art. 388 c.p. sia l'autorità in sé delle decisioni giudiziarie ovvero solo la possibilità di una loro effettiva esecuzione. Ed è evidente che solo la prima opzione interpretativa renderebbe rilevanti in ogni caso anche comportamenti meramente omissivi. Sul punto sono intervenute le Sez. Unite della Corte di Cassazione (sent. 5.10.2007 n. 36692), secondo le quali "il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione". In sintesi, una cosa è l'elusione del provvedimento civile al di là della mera inadempienza, occorrendo ai fini del reato il compimento da parte del soggetto attivo di atti fraudolenti o simulati, implicanti un inadempimento in mala fede del provvedimento dell'autorità giudiziaria, non riconducibili alla mera inosservanza dell'obbligo (Cass. Pen. Sez. VI, 04.5.2010, n. 23274).

Ciò premesso, deve ritenersi che la condotta dell'odierno giudicabile non integri il reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p.

Senz'altro il comportamento del Ca., per come emerso a dibattimento, denota una certa elasticità nei rapporti con la ex coniuge riguardo all'esercizio dei diritti di visita che pure gli competono, in quanto genitore affidatario dei minori. Tuttavia, tali comportamenti non sono da considerarsi "elusione" del provvedimento del giudice, punibile ex art. 388 c.p., ma mera violazione di "regole di buona prassi", non penalmente sanzionabile; tale condotta può invece avere conseguenze civilistiche, ben potendo il genitore affidatario richiedere modifiche del provvedimento, qualora provi che l'iniziativa dell'altro genitore affidatario sia pregiudizievole per il minore.

Alla luce di quanto sopra questo Tribunale ritiene di dover mandare assolto il Ca.En. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti l'art. 530 c.p.p. 1 comma ASSOLVE Ca.En. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste. Motivazione contestuale.

Così deciso in Ascoli Piceno il 6 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.